



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

Quando nelle condizioni dei contratti che durano piu' anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantita' della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella Gazzetta Ufficiale del Regno, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.

Versione in vigore dal 20 marzo 1884 secondo Normattiva, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	I — Del patrimonio dello Stato e dei contratti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-6-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it